



VIII LEGISLATURA (2005 - 2010)
Eletto il 18 maggio 2005.
In carica fino al 30 luglio 2007.

Massimo Pineschi è nato a Roma il 22 settembre 1957. Per convinzioni personali, etiche e professionali si dedica alla difesa dei diritti umani, civili e del lavoro e combatte, nella sua vita privata come nell'attività professionale, contro ogni discriminazione, contro ogni sopraffazione e abuso di potere, indirizzando la sua azione ai principi di equità, solidarietà e giustizia sociale.

Viene eletto Consigliere della Regione Lazio alle elezioni del 2005 con la Lista Civica Piero Marrazzo, il 18 maggio, durante la prima seduta, è eletto Presidente del Consiglio regionale del Lazio, carica ricoperta sino al 30 luglio 2007 quando viene nominato Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio.

In Consiglio, è membro della Commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, e della Commissione Affari Costituzionali e Statutari.

È, inoltre, Vice Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province Autonome e componente del Comitato delle Regioni presso l'Unione Europea e del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa (CPLRE).

Massimo Pineschi ha interpretato con rigore e correttezza il ruolo di Presidente del Consiglio, attenendosi alla funzione di arbitro *super partes* e di garante dell'autonomia del Consiglio e dei diritti e delle prerogative dei consiglieri.

Sotto la sua presidenza va sottolineata l'intensa produzione legislativa del Consiglio, il grande numero di sedute d'Aula e di sedute delle Commissioni e l'iniziativa di riforma del Regolamento consiliare, portata avanti come Presidente già dall'autunno del 2006.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

Art. 1

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio e consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, con la presente legge disciplina l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 2

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi economici territoriali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.



Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13

Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche

Art. 1

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

2. Il CREL è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce all'elaborazione degli atti normativi e degli atti generali e settoriali relativi alla programmazione

economico-sociale e territoriale regionale, nonché agli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo sostenibile della Regione.

3. Il CREL concorre all'attuazione del principio statutario, di cui all'articolo 50 dello Statuto, della concertazione tra istituzioni pubbliche, forze economiche e sociali, organizzazioni sindacali ed autonomie funzionali.
4. Il CREL ha sede presso il Consiglio regionale.



Legge regionale 02 novembre 2006, n. 14

Norme in materia di agriturismo e turismo rurale

Art. 1

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l'agricoltura mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale ed individua nell'agriturismo lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.

2. In particolare le attività di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del ter-

Ecco il nuovo Consiglio Regionale scaturito dalle elezioni

18/05/05 - Sulle note dell'Inno di Mameli, si è aperta oggi la prima seduta del Consiglio regionale del Lazio, così come è scaturito dalle elezioni del 3-4 aprile.

Nella nuova Aula della Pisana, nuovi anche i volti dei consiglieri regionali, che, in base al nuovo Statuto, non sono più 60 ma 70. Ben 42 di essi, più il Presidente della Regione Piero Marrazzo, fanno per la prima volta il loro ingresso nella massima Assemblea elettiva del Lazio. Gli altri erano già presenti nella precedente legislatura, sia sui banchi della maggioranza sia sui banchi dell'opposizione.

La prima parte della seduta è stata presieduta da Claudio Fazzone, consigliere 'anziano', in quanto eletto con il maggior numero di preferenze. Nella

passata legislatura Fazzone è stato Presidente del Consiglio regionale. (trasmettiamo a parte l'elenco dei 70 consiglieri regionali, visionabile anche sul sito www.regione.lazio.it).

- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- e) contribuire alla tutela dell'ambiente naturale;
- f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.



Legge regionale 6 novembre 2006, n. 15

Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati

Art. 1

1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 174 del trattato della Comunità europea e dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa



per l'opposizione. I tre consiglieri segretari sono Carlo Lucherini (Ds), Anna Evelina Pizzo (Listino Marrazzo) e Claudio Fazzone (Forza Italia). Appena comunicati i nomi dell'Ufficio di Presidenza, il neo Presidente Massimo Pineschi ha rivolto un saluto all'Assemblea: "Sarò il Presidente di tutti - ha detto - sarò rispettoso dello Statuto e delle istanze delle popolazioni del Lazio. Lavorerò perché ci sia la massima collaborazione tra tutti i consiglieri regionali, nonché tra i dirigenti e il personale tutto del Consiglio regionale".

Vice-Presidenti sono Guido Milana (Margherita) per la maggioranza e Andrea Augello (An)

all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ed in coerenza con la legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), tutela le risorse genetiche del territorio nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l'ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, e detta ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l'informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM.

2. Il riferimento al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.



Legge regionale 23 novembre 2006, n. 19

Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della Via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa

Art. 1

1. Sono denominati "grandi itinerari culturali europei" e "itinerari culturali europei" gli itinerari di valore storico, religioso, culturale riconosciuti e definiti dal Consiglio d'Europa.

2. La presente legge disciplina le attività promozionali e di valorizzazione riguardanti l'insieme delle strade, dei percorsi, degli itinerari, dei cammini storici e delle rotte mediterranee che siano iscritte geograficamente nel tratto regionale degli "itinerari culturali europei" riconosciuti formalmente dal Consiglio d'Europa.

3. Ai fini della presente legge si denomina "Via Francigena", riconosciuta dal Consiglio d'Europa quale itinerario culturale europeo, il fascio di strade e la grande direttrice viaria che dall'alto medioevo costituì il principale collegamento tra il Nord-Europa e la Terra Santa. Il percorso della Via Francigena interessa il territorio laziale in tutta la sua interezza, rilevato nella grande direttrice viaria nel tracciato delle strade statali, Cassia a nord di Roma e Appia-Appia Traiana a sud di Roma. Le varianti storiche al percorso principale e i tracciati viari di confluenza dal mare e dalle regioni limitrofe saranno oggetto di censimento, indagine storica e mappatura anche mediante progetti svolti all'interno della cooperazione transnazionale.



Leggi della legislatura di Massimo Pineschi

Nel corso della VIII legislatura sotto la presidenza di Massimo Pineschi, il Consiglio regionale del Lazio ha adottato interventi in materia di:

**L.R. 26 febbraio 2007, n. 1
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali**

Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire:

- a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza;
- b) l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.

**L.R. 01 marzo 2007, n. 3
Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna**

La Regione con la presente legge, nell'ambito delle iniziative dirette a promuovere ed a diffondere, anche in ragione della loro funzione sociale, educativa ed economica, le professioni sportive, disciplina l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.

**L.R. 02 aprile 2007, n. 4
Disciplina delle Università popolari**

La Regione riconosce pienamente il valore storico, pedagogico e sociale delle Università popolari e ritiene che esse costituiscano un patrimonio associativo del proprio territorio che va adeguatamente sostenuto ed incrementato.